

STATUTO SOCIALE

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "MEI-HUA TRIESTE" "non riconosciuta" con sede in Trieste. Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 Scopi dell'Associazione

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha quale scopo lo svolgimento di attività nei settore ricreativo, sportivo e culturale con la particolare finalità di promuovere, propagandare, esercitare le arti marziali secondo la tradizione orientale del **Taijiquan stile Chen, del Qi Gong e delle discipline sportive collegate**, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi a vantaggio esclusivo dei soli Soci e quantaltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio Sociale è formato da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- eventuali donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale.

Art. 4 Entrate

Le entrate sono costituite da:

- quote Sociali;
- erogazioni, contributi ordinari o straordinari dei Soci;
- eventuali contributi della Federazione U.I.S.P. e del C.O.N.I., di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- eventuali introiti derivanti da manifestazioni sportive e attività connesse nonché da eventuali sottoscrizioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Art. 5 Esercizio Sociale

L'anno Sociale e l'esercizio finanziario si chiudono il 31 luglio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto economico e finanziario dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

SOCI

Art. 6 Requisiti dei Soci

L'ammissione dei Soci è libera.

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. A tutela degli interessi del minore, un genitore, o chi ne fa le veci, può essere ammesso in qualità di Socio con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 7 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo ne indica le motivazioni.

Il Socio, al momento della domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può avere un numero illimitato di Soci.

L'elenco dei Soci è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei Soci.

Art. 8 Categorie dei Soci

Non vi sono particolari categorie di Soci. Sono Soci coloro che pagano la quota Sociale stabilita annualmente dall'Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della

temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno Sociale.

Art. 9 Diritti e Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. I Soci sono tenuti al pagamento della quota Sociale.

I Soci hanno diritto a candidarsi alle cariche Sociali se in possesso dei requisiti richiesti, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione.

Art. 10 Perdita di qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissione volontaria;
- b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il Socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 11 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Art. 12 Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo (o bacheca) dell'Associazione presso la sede ove si svolgono le attività, e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data stabilita.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nel primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'anno Sociale per:

- deliberare sul conto consuntivo e preventivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo, e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati.

In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sull'integrazione degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di un decimo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 14 Diritto di voto

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota Sociale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le categorie dei Soci. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo delega scritta ad altro associato.

Art. 15 Organizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni assembleari si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art.13.

Art. 16 Candidature

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

→ essere Soci effettivi dell'Associazione;

→ non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della U.I.S.P., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

Art. 17 Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati, in numero non inferiore a tre e non superiore a nove, numero quest'ultimo che verrà stabilito dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro cinque giorni dalla sua elezione per nominare nel proprio seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

È fatto divieto al Presidente ed ai consiglieri di ricoprire cariche Sociali in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente dell'Associazione, durante l'arco del suo mandato ha la facoltà di cooptare fino ad un massimo di quattro Consiglieri in più dei componenti il Consiglio Direttivo fino al limite statutario.

Il Consiglio Direttivo qualora per qualsiasi motivo venisse a trovarsi in numero di componenti inferiori alla metà più uno, dovrà entro un mese convocare l'Assemblea straordinaria per nuove elezioni.

Art. 18 Doveri del Consiglio Direttivo

I Consiglieri nell'accettare la nomina assumono efficacia liberatoria per i precedenti Consiglieri scaduti, le obbligazioni tutte regolarmente contrattate ai fini Sociali da questi ultimi risultanti dalle scritture contabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, oppure quando il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quanto stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei Soci della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo

- le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
 - c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
 - e) procedere all'inizio di ogni anno Sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci;
 - h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
 - i) di nominare il Vice Presidente;
 - j) di redigere un eventuale regolamento interno;

Art. 19 Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci può costituire il Collegio dei Probiviri eleggendo tre persone che restano in carica un triennio.

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 21 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei Soci aventi diritto a voto.

La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non Soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad Associazioni che perseguono lo promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione U.I.S.P. o dal C.O.N.I..

CONTROVERSIE E NORME

Art. 22 Controversie

Tutte le eventuali controversie Sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del c.c.. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive relativamente all'aspetto Societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e art. 90 Legge 289/02.